

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PATRIZIA PETRELLI

Seduta del 22/03/2022

FATTO

Con ricorso depositato in data 27 ottobre 2021 parte ricorrente riferiva che: stipulava con l'intermediario il contratto di prestito personale n.*941 finalizzato all'acquisto di un autoveicolo per un importo di 20.650,00 euro; tra le condizioni economiche del finanziamento: a) TAN 7,5 %; b) TAEG 6,08 %; il TAEG indicato non veniva correttamente calcolato, dal momento che, considerando le spese contrattuali (servizi non finanziati per 2.417,40 euro, spese non finanziate per 380,13 euro e spese incasso rata per 3,50 euro) il TAEG effettivo sarebbe pari al 21,72 %; ai sensi dell'art. 125 bis commi 6 del Decreto Legislativo n. 385/1993 sono nulle le clausole relative a costi inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato, con la conseguenza che, ai sensi del successivo comma 7 del medesimo articolo, il TAEG deve essere rideterminato al tasso nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, e nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di interessi, commissioni e altre spese.

Esperito infruttuosamente il reclamo, presentava, quindi, ricorso chiedendo il ricalcolo delle posizioni di dare-avere, tenuto conto di quanto prescritto dagli artt. 121, comma 1, lett. e), 124 e 125 *bis*, commi 6 e 7, T.U.B. e formulando eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.

Costituendosi nel procedimento, l'intermediario resistente si difendeva evidenziando che il finanziamento in esame era stato stipulato nel 2015 e prevedeva in origine il pagamento di n. 36 rate mensili di cui: la prima pari a 467,67 euro, n. 34 rate pari a 416,04 euro cadauna



e l'ultima (cd. maxi rata) pari a 10.501,65 euro; quanto alle condizioni economiche, come previsto nel contratto ed indicato, altresì, nel documento di sintesi n. 1 del 18.12.2015, le parti pattuivano i seguenti tassi d'interesse: TAN pari al 3,99 % e TAEG pari al 5,30%; in seguito, il ricorrente si avvaleva della facoltà di cui all'art. 16 del contratto, ossia di rifinanziare la maxi rata finale; la rinegoziazione prevedeva il rifinanziamento della maxi rata finale in n. 36 rate, di cui la prima pari a 474,04 euro e n. 35 pari a 326,89 euro cadauna, con applicazione dei seguenti tassi: TAN pari al 7,5% e TAEG pari al 6,08%. Il TAEG pattuito riguardava l'intera operazione di finanziamento (ossia, contratto di finanziamento + rifinanziamento della maxi rata finale, per un totale di 71 rate), quindi è logico che risultasse inferiore al TAN, che riguardava solo il tasso applicato alla rinegoziazione (n. 36 rate); il documento di sintesi n. 7 del 17.12.2020 chiarisce che il TAEG ivi indicato nella misura del 6,08% è corretto sotto ogni profilo, infatti la pag. 3 del documento mostra la composizione delle rate della rinegoziazione, che comprendono i servizi non finanziati, le spese non finanziate e le spese di incasso rata, di conseguenza, il TAEG include tali costi; il ricalcolo del TAEG eseguito da controparte è errato, poiché l'operazione di finanziamento prevede n. 71 rate complessive, non n. 60 rate come inserito nel "conteggio" allegato al ricorso; inoltre, il conteggio del ricorrente applica la rata semplice mentre il contratto sottoscritto prevede una rata composta; da ultimo, controparte inserisce nel proprio conteggio una "spesa iniziale" di 2.797,50 euro che non trova ragion d'essere nei rapporti in oggetto e l'importo totale da restituire inserito nel conteggio del ricorrente riporta un importo pari a 17.599,66 euro mentre il cliente si è impegnato a restituire la somma complessiva di 20.373,27 euro; tutti i costi del finanziamento sono stati computati correttamente nel TAEG indicato nella rinegoziazione.

Pertanto concludeva chiedendo all'Arbitro di accertare e dichiarare la piena correttezza del TAEG applicato al finanziamento con conseguente rigetto delle domande avanzate dal ricorrente, ivi compresa l'avversa eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.

Con successivo atto di repliche, parte ricorrente precisava che: contrariamente a quanto riferito dall'intermediario, né TAN né TAEG sono corretti come del resto è evidenziato nel ricorso; il TAEG non rispetta il costo del finanziamento della maxi rata ma il costo complessivo del finanziamento: il TAEG così indicato non ha alcun scopo oltre ad essere errato nella sua *ratio*; la banca ha proceduto al calcolo del TAEG dopo che sono state pagate le 35 rate inerenti il finanziamento iniziale (con tasso più basso: TAN 3,99%) approfittando della differenza tra tassi (TAN 3,99% e TAN 7,05%) per abbassare il TAEG e renderlo più appetibile; la banca avrebbe dovuto indicare al cliente il TAEG al momento del finanziamento della maxi rata, così che il cliente potesse valutare l'opportunità di reperire la liquidità per il pagamento presso un finanziatore più economico; se come afferma la banca la rata è composta e non semplice, significa che la banca ha applicato interessi che si sviluppano in modo non lineare, in violazione del principio di equità e proporzionalità ribaditi dalla sentenza *Lexitor*; la difesa avversaria dà prova della indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto del contratto.

L'intermediario, dal canto suo, rilevava che le doglianze del cliente appaiono generiche, oltre che prive di idoneo supporto documentale; il comportamento tenuto dalla Banca è pienamente conforme alla disciplina bancaria, poiché il TAEG indicato nella rinegoziazione della maxi rata offre al cliente una indicazione del costo totale del credito relativo all'intera operazione di finanziamento che, seppur frazionata in due operazioni contrattuali distinte costituisce un'operazione creditizia unitaria; nella fattispecie, non è intervenuta un'estinzione anticipata del finanziamento, ragione cui l'avverso richiamo alla cd. sentenza *Lexitor* è del tutto fuori strada. In aggiunta, il piano di ammortamento alla francese (cd. rata composta) è perfettamente legittimo e non vi sono ragioni che possano supportare



l'avversa eccezione, dal momento che il ricorrente si limita a fornire contestazioni generiche.

DIRITTO

Nella presente controversia parte ricorrente lamenta l'erroneità del TAEG indicato nel contratto stipulato con la convenuta in quanto non coerente con le condizioni ivi previste.

In particolare, afferma che dalle spese indicate nel contratto (per servizi non finanziati per 2.417,40 euro, spese non finanziate per 380,13 euro e spese incasso rata per 3,50 euro) il TAEG effettivo sarebbe pari al 21,72 %, mentre il TAEG contrattualmente indicato ammonterebbe al 6,08 % a fronte di un TAN, perfino superiore, pari al 7,5 %.

A sostegno delle proprie ragioni produce una rielaborazione del piano di ammortamento effettuata mediante un *software on line* dal quale risulterebbe evidente, a detta del ricorrente, la irregolarità lamentata.

L'intermediario, a fronte della domanda proposta dal ricorrente, rileva che il finanziamento veniva stipulato dalle parti a dicembre 2015 e prevedeva originariamente un ammortamento in n. 36 rate mensili di cui la prima pari a 467,67 euro, n. 34 rate pari a 416,04 euro cadauna e l'ultima (cd. maxi rata) pari a 10.501,65 euro: il TAN era pari al 3,99 % e il TAEG al 5,30 %. Il ricorrente chiedeva una rinegoziazione della maxi rata finale che veniva quindi spalmata in n. 36 rate, di cui la prima pari a 474,04 euro e n. 35 pari a 326,89 euro cadauna, con conseguente rimodulazione delle condizioni economiche del finanziamento, con TAN al 7,5 % e TAEG al 6,08 %. A tal fine deposita lettera di accettazione della proposta di rinegoziazione.

Pertanto l'intermediario espone che il TAEG pattuito nella rinegoziazione della maxi rata riguarda l'intera operazione di finanziamento (ossia, il contratto di finanziamento e il rifinanziamento della maxi rata finale, per un totale di 71 rate), e per tale motivo risulta inferiore al TAN parimenti rinegoziato, dal momento che quest'ultimo indicatore, a differenza del primo, riguarda solo il tasso applicato sul rifinanziamento della maxi rata (n. 36 rate).

Il Collegio evidenzia che i conteggi allegati dal ricorrente e fondanti, nella prospettazione dello stesso, la erroneità del TAEG, presentano incongruenze rispetto alla documentazione contrattuale in atti.

Infatti le rate considerate dal ricorrente risultano essere 60, mentre dal piano di ammortamento rinegoziato l'operazione di finanziamento prevede n. 71 rate, come risulta dal piano allegato al documento di sintesi aggiornato a dicembre 2019 e inoltrato con il ricorso.

Il ricorrente alla voce "capitale" indica l'importo totale del credito (pari a 20.650,00 euro) in luogo dell'importo erogato, corrispondente a 20.300,00 euro, come risulta dalle condizioni contrattuali; alla voce "spesa iniziale" inserisce la somma delle voci di costo che, nella sua prospettazione, avrebbero determinato l'erroneo calcolo del TAEG, ossia i servizi non finanziati (2.417,40 euro) e le spese non finanziate (380,13 euro), che tuttavia non corrispondono agli oneri iniziali e non rientrano, per loro stessa denominazione, nel capitale finanziato; in corrispondenza delle rate nn. 35 e 36 la rielaborazione di parte ricorrente non tiene conto del rifinanziamento della maxi rata, considerando per tutto il piano di ammortamento il solo importo della prima rata del contratto originario (467,67 euro) e non anche l'importo della rata successivamente rideterminata (474,04 euro a partire da dicembre 2018).



Inoltre il piano di ammortamento rielaborato considera una rata semplice, mentre la rata del finanziamento è composta; il conteggio di parte ricorrente prevede un importo totale da restituire pari a 17.599,66 euro mentre, a seguito di rinegoziazione, l'importo dovuto è pari 20.373,27 euro.

Ne consegue che i dati utilizzati per rielaborare il piano di ammortamento dal quale emergerebbe un TAEG effettivo del 21,72 %, non trovano corrispondenza con le condizioni contrattuali pattuite, impedendo di verificare quali elementi/voci di costo non siano state correttamente considerate nel determinare il TAEG del 6,08 % di cui si discute. Le voci di costo e i dati considerati nel nuovo conteggio per suffragare la presunta erroneità del TAEG risultano inesatti e non tengono conto della rinegoziazione della maxi rata avvenuta a novembre 2018.

Pertanto il Collegio constata che il ricorso appare privo dei necessari elementi probatori a supporto della domanda formulata, considerato che, in base a quanto statuito nell'art. 2697 c.c., il rischio della mancanza o insufficienza della prova di un fatto controverso non può che essere addossato alla parte che, avendolo affermato, aveva l'interesse a dimostrarlo.

Né il Collegio può sopperire alla mancanza di prova con un'attività di tipo consulenziale.

Secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF non può essere legittimamente demandato all'ABF lo svolgimento di un'attività di tipo consulenziale, quale nella specie la verifica della presunta erroneità del TAEG, in quanto del tutto estranea agli scopi ed alle funzioni del Collegio medesimo.

Lo stesso Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 1956/2016 ha affermato che: "La domanda proposta appare (...), priva di *causa petendi*, risolvendosi essenzialmente in una richiesta di verifica della legittimità della condotta tenuta dalla banca (...) il ricorso finisce con l'atteggiarsi a strumento volto a sollecitare lo svolgimento di una attività di tipo consulenziale estranea agli scopi ed alle funzioni dell'ABF, il quale è organo chiamato a dirimere controversie sulla base di fatti dedotti e provati e non già a rilasciare pareri o rendere servizi di natura consulenziale ai ricorrenti".

Ciò detto, la doglianza rappresentata dal ricorrente potrebbe, al limite, evidenziare profili di responsabilità precontrattuale per non aver la banca fornito un'informativa pienamente trasparente in sede di rinegoziazione.

In effetti il ricorrente in sede di repliche solleva tale contestazione laddove afferma che la Banca avrebbe dovuto indicare al cliente il TAEG al momento del finanziamento della maxi rata così che il cliente potesse valutare l'opportunità di reperire la liquidità per il pagamento della maxi rata presso altro soggetto finanziatore più economico.

Parimenti, sempre in sede di repliche, il ricorrente contesta, per la prima volta, la legittimità dell'applicazione al finanziamento in esame di un ammortamento alla francese e a capitalizzazione composta, circostanza che nella prospettazione del ricorrente implicherebbe "interessi che si sviluppano in modo non lineare in violazione del principio di equità e proporzionalità ribaditi dalla sentenza *Lexitor*".

Il Collegio, in proposito, evidenzia che tali contestazioni proposte in sede di repliche sono inammissibili in quanto comportano un mutamento della *causa petendi* non consentito, tenuto conto che il costante orientamento dell'ABF in materia è nel senso di riconoscere l'ammissibilità di tali repliche solo qualora siano volte a ribadire e puntualizzare le domande già proposte ed i fatti posti a fondamento delle stesse.

Si evidenzia comunque, da un lato, che nella lettera di accettazione della richiesta di rinegoziazione, sottoscritta dal ricorrente, l'importo del "nuovo" TAEG risulta



espressamente indicato e, dall'altro, che il ricorrente non ha formulato alcuna domanda risarcitoria per violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario.

Infine il Collegio rileva che il ricorrente nella parte conclusiva della domanda fa riferimento all'art. 1460 c.c. per fondare il proprio diritto a non procedere al pagamento delle rate residue del finanziamento fino alla rideterminazione del TAEG ai sensi dell'art. 125 *bis* TUB.

Dagli atti e dalle dichiarazioni delle parti non emerge, tuttavia, quando e se il ricorrente abbia effettivamente interrotto i pagamenti, senza considerare che nel caso di specie il ricorrente non lamenta un inadempimento imputabile all'intermediario ma la irregolarità del TAEG, né l'intermediario eccepisce il mancato pagamento delle rate del finanziamento in contestazione.

Per le suesposte ragioni, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI